

Studio Legale
Avv. Mario Chieffallo
Patrocinante in Cassazione
Viale Olimpico n. 4
88040 SAN MANGO D'AQUINO (CZ)
Tel/Fax 0968.96193
Cell. 347.5448213

TRIBUNALE DI CHIETI

in funzione di Giudice del Lavoro

**Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza di notificazione
per pubblici proclami**

PER

COCCA Benito Adriano, nato a Foggia (FG) il 20.12.1969 e residente in San Salvo (CH) Via Montegrappa n. 84, C.F.: CCCBTD69T20D643W, ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell'avv. Mario Chieffallo, C.F.: CHFMRA72A19M208T, PEC: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it, fax 0968.96193, che lo rappresenta e difende giusta procura posta in calce al presente atto; il predetto difensore dichiara, ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0968.96193 o all'indirizzo di posta elettronica certificata: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it

-ricorrente-

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro *pro-tempore*;
- **U.S.R. Abruzzo – Ambito Territoriale per la provincia di Chieti**, in persona del legale rappresentate *pro-tempore*, con sede in



Chieti, Via Discesa delle Carceri n. 2; tutti elettivamente domiciliati
ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila,
con sede in L'Aquila, Via Buccio di Ranallo c/o Complesso
Monumentale di S. Domenico, PEC:
ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it

-resistenti-

E CONTRO

- gli iscritti nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di
istituto per il personale ATA dell'USR Abruzzo – ATP di Chieti

-controinteressati-

OGGETTO

inserimento del ricorrente nella seconda fascia delle graduatorie di
circolo e di istituto per il personale ATA -profilo di collaboratore
scolastico- dell'USR Abruzzo – ATP di Chieti.

^^^^

FATTO

Il Ministero dell'Istruzione, con decreto n. 50 del 3 marzo 2021,
disponeva l'inserimento/conferma/aggiornamento solo della terza
fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA
valide per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24 (*cfr. all. n. 1*).

Cosicché, in data 22.04.2021, il sig. Cocca Benito Adriano
presentava domanda di aggiornamento della terza fascia del
personale ATA (*cfr. all. n. 2*) pur possedendo i requisiti di accesso
alla seconda fascia di cui all'art. 5, comma 3, lett. b), punto 2) del
DM 13.12.2000 n. 430, per avere prestato servizio per oltre trenta
giorni nelle istituzioni scolastiche (*cfr. all. n. 3*).



Pertanto, oggi risulta inserito nelle graduatorie di terza fascia pubblicate dall'Istituto Omnicomprensivo "R. Mattioli – S. D'Acquisto" in data 13.08.2021 (cfr. all. nn. 4, 5, 6 e 7).

Accade che il Ministero aggiorna regolarmente solo la prima e la terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA: la prima fascia (c.d. fascia dei 24 mesi) viene aggiornata annualmente (cfr. a titolo esemplificativo all. n. 8) e la terza ogni triennio (cfr. a titolo esemplificativo all. n. 9).

Invero, non viene mai disposto l'aggiornamento della seconda fascia che, di fatto, rimane chiusa, in palese violazione delle disposizioni di reclutamento del personale ATA.

Ciò lede gravemente il diritto del ricorrente.

Tutto ciò premesso, il sig. Cocca Benito Adriano agisce in giudizio per le seguenti ragioni in

DIRITTO

1) Sulla giurisdizione del Giudice Ordinario.

Preliminarmente, è opportuno rilevare che in ordine alla richiesta di inserimento nelle GPS e nelle graduatorie di istituto sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per costante giurisprudenza di legittimità.

Sul punto la Suprema Corte ha statuito che in presenza di un ricorso nel quale la domanda è "volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario" (cfr. ex multis, Cass. civ., Sez. Unite, Ord. 16.12.2016 n. 25972; Cass. civ., Sez. Unite, Ord. 15.12.2016 n. 25840; Cass. civ., Sez. Unite, Ord. 13.09.2017 n. 21196; Trib Roma, Sez. III, sentenza 22.03.2019 n. 2823).



La controversa di cui trattasi non inerisce a procedure concorsuali, bensì all’inserimento del ricorrente, che è già in possesso di determinati requisiti, in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, ordinanza n. 16756 del 23.07.2014; Cass. civ., Sez. Unite, n. 3032/2011).

^^^^

2) Illegittimità e, conseguente, disapplicazione del decreto Ministeriale n. 50 del 03.03.2021. Violazione dell’art. 5, comma 3, lett. b) punto 2, del DM 13.12.2000 n. 430.

L’art. 4, rubricato “Supplenze, della Legge 03.05.1999 n. 124 “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico” al comma 5 recita: “Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988 n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti. (...).”

Al comma 11 dispone che “Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)”.

Orbene, il Ministero, nel rispetto della procedura disposta dall’art. 4, comma 5, della Legge n. 124/1999, con proprio decreto del 13 dicembre 2000 n. 430 ha adottato il “Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell’articolo 4 della L. 3 maggio 1999, n. 124”, pubblicato sulla G.U. 24 gennaio 2001 n. 19.

Il citato d.m. n. 430/2000 all’art. 1, comma 3, recita: “Per l’attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie



di cui all'articolo 2; **per l'attribuzione delle supplenze temporanee si utilizzano le graduatorie di circolo e di istituto di cui all'articolo 5**".

L'art. 5 (*graduatorie di circolo e di istituto*) del D.M. n. 430/2000 al comma 3 recita: "**Per ciascun profilo professionale presente nella scuola viene costituita una graduatoria, distinta in tre fasce da utilizzare nell'ordine, composte come segue:**

A) *Prima fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 2, per il medesimo profilo professionale cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto.*

B) Seconda fascia comprende:

1) *per i collaboratori scolastici, gli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, con precedenza per coloro che hanno prestato servizio per almeno trenta giorni nelle scuole statali;*

2) gli aspiranti non inseriti nelle corrispondenti graduatorie di cui all'articolo 2 che, negli ultimi tre anni scolastici, hanno prestato servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche, anche con rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali, per almeno trenta giorni;

3) *gli aspiranti, eccettuati i collaboratori scolastici di cui al punto 1), che erano inseriti nelle corrispondenti graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze e che hanno prestato servizio per almeno trenta giorni.*

C) *Terza fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso al posto richiesto (...).*"

Il ricorrente, proprio in virtù dei titoli di servizio posseduti e allegati in atti, ha diritto all'accesso nella seconda fascia ai sensi dell'art. 5, punto B) n. 2 del citato d.m. n. 430/2000.

Non solo, ma v'è di più.



L'art. 4, comma 11, della L. n. 124/1999 prevede che le disposizioni delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale docente si applicano anche al personale ATA, come statuito, anche, da pacifica giurisprudenza (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 30.07.2003, n. 1212).

Il Ministero dell'Istruzione, però, mentre aggiorna regolarmente (ogni tre anni) la prima, la seconda e la terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo (cfr. all. n. 10), non fa così per le graduatorie riguardanti il personale ATA; infatti, per come già detto e comprovato dalla documentazione versata in atti, aggiorna solo la prima (annualmente) e la terza (ogni triennio) fascia. La seconda, invece, rimane chiusa pur non esistendo nessuna norma che ne abbia disposto la chiusura.

Non esiste ragione logica giuridica che giustifica simile disparità di trattamento tra le categorie di aspiranti lavoratori.

C'è da aggiungere che l'art. 5, comma 3, punto B) del decreto n. 430/2000 statuisce che gli aspiranti possono accedere alla seconda fascia solo se il servizio è prestato **negli ultimi tre anni scolastici**.

L'unica ragione per cui è prevista la validità limitata del titolo di servizio agli ultimi tre anni è quella della periodicità dell'aggiornamento della graduatoria.

In altre parole, non avrebbe avuto senso prevedere il limite temporale del servizio prestato negli ultimi tre anni scolastici se non si trattasse di una graduatoria aperta e soggetta ad aggiornamenti periodici.

Lapalissiana è l'illegittimità del DM n. 50/2021, in quanto contrasta con il sistema normativo di reclutamento del personale ATA.



Da qui la violazione dei principi costituzionali di buona fede, di correttezza, del legittimo affidamento e del “*favor participationis*” cui è tenuta la p.a..

Con la recente sentenza n. 8245/2021, pubblicata il 27.12.2021, il TAR Campania, Napoli, pronunciandosi su un’identica vertenza, ha accolto il ricorso sancendo che non esiste nessuna disposizione di legge che ha disposto la chiusura della seconda fascia delle graduatorie del personale ATA, consentendo, così, ai ricorrenti l’inserimento nella predetta graduatoria.

^^^^

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

Con riferimento alla notifica ai controinteressati, si osserva che, anche per celerità ed economia processuale, mancando nelle graduatorie pubblicate dall’U.S.R. Abruzzo – A.T.P. di Chieti qualsiasi indicazione di residenza e gli altri dati identificativi dei soggetti in graduatoria, sussistono i presupposti per autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. (derogando alle onerose formalità previste dall’art. 150 c.p.c.), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del MIUR e/o dell’U.S.R. Abruzzo – ATP di Chieti.

Infatti, ai fini dell’integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso andrà notificato a tutti i potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che si trovano inseriti nella seconda fascia del personale ATA. Tuttavia, la notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile in ragione dell’impossibilità di identificare i controinteressati.

Si rileva, altresì, che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltremodo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo il Consiglio di Stato 19.02.1990 n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente



invocarsi un onere di diligenza media del cittadino, potenziale convenuto in giudizio, di prendere visione costante della Gazzetta Ufficiale. Al contrario, il sito istituzionale del Ministero e la sede locale è, invece, costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti. Pertanto, tale mezzo appare più idoneo ai fini che qui interessano. Invero, *“In tema di notificazioni autorizzate dal Giudice ai sensi dell’art. 151 c.p.c., le forme devono trovare corrispondenza nello scopo dell’atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio”* (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 11.10.2017 n. 23919).

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l’Ill.mo Giudicante voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso ai controinteressati con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell’art. 151 c.p.c., ossia mediante la pubblicazione del ricorso e dell’emanando decreto di fissazione dell’udienza sul sito internet istituzionale del MIUR nonché sul sito dell’U.S.R. Abruzzo – Ambito Territoriale per la provincia di Chieti.

^^^^

Per le suesposte ragioni, il sig. Cocca Benito Adriano, *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato,

CHIEDE

che la Giustizia adita, previa fissazione dell’udienza di discussione, accolga le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all’Ill.mo Sig. Giudice adito, *contrariis reiectis*:

- in via preliminare, qualora il Tribunale lo ritenga opportuno:



autorizzare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza ex art. 151 c.p.c. mediante la pubblicazione sul sito internet del MIUR nonché dell'U.S.R. Abruzzo – ATP di Chieti;

- per i motivi dedotti in narrativa, accertare e dichiarare che il ricorrente è in possesso di un idoneo titolo, costituito da almeno 30 giorni di servizio presso le istituzioni scolastiche, per accedere alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA -profilo di collaboratore scolastico- e, per l'effetto, ordinare al MIUR –USR Abruzzo – ATP di Chieti di inserirlo nella predetta seconda fascia, nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato come per legge;

- Con vittoria di spese, compensi e onorari di causa, da distrarsi in favore del costituito procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c..

Salvis iuribus.

Ai sensi del D.P.R. 30.05.2002 n. 115 e succ. modif. si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato e che il ricorrente è titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF per l'anno 2020 non superiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 del DPR n. 115/2002 (come da documentazione versata in atti); anche la somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare non supera i limiti reddituali di cui innanzi. Pertanto, all'atto del deposito del ricorso non sarà versato alcun contributo unificato, impegnandosi a comunicare eventuali variazioni reddituali sino alla definizione del giudizio.

Si producono con allegazione nel fascicolo di parte:

- 1) decreto ministeriale n. 50 del 03.03.2021;
- 2) domanda aggiornamento ATA del 22.04.2021, prot. n. 5406087;
- 3) contratti di servizio del ricorrente;
- 4) decreto di pubblicazione graduatoria terza fascia ATA del 13.08.2021;



- 5) graduatoria terza fascia ATA profilo AA;
 - 6) graduatoria terza fascia ATA profilo AT;
 - 7) graduatoria terza fascia ATA profilo CS;
 - 8) note ministeriali aggiornamento prima fascia ATA dall'a.s. 2008/2009 all'a.s. 2020/2021;
 - 9) decreti ministeriali aggiornamento terza fascia ATA dal triennio 2011/2014 al triennio 2021/2024;
 - 10) decreti ministeriali di aggiornamento delle graduatorie del personale docente ed educativo dal triennio 2011/2014 al triennio 2017/2020;
 - 11) DM n. 430 del 13.12.2000;
 - 12) diploma di maturità del ricorrente.
- S. Mango d'Aquino, addì 24.03.2022

-avv. Mario Chieffallo-

